


Studio Legale
Avv. Maria Rosaria Altieri
Avv. Michelangelo Fiorentino
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (LT)
tel. e fax 0771 324437 – cell. 338 8818244
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it



SIDEALS
Società Italiana di Diritto e
Legislazione Scolastica
www.sideals.it

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

Ricorso ex art. 40 c.p.a.
con contestuale istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.
e con istanza di notificazione per pubblici proclami e nomina Verificatore

Per il Prof. **GINOLFI Jonathan** (C.F. GNLJTH96D13I805O) nato a Solofra (AV) il 13/04/1996 e res.te in Sezze (LT) alla via Colli I Tratto, Lottizzazione Tulli, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E) e dall'**Avv. Michelangelo Fiorentino** (C.F. FRNMHL57S17A512D), giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio digitale agli indirizzi pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it – michelangelofiorentino@pec.avvovaticassino.it, fax n. 0771 324437

- *ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere n. 76/A – 00153 Roma, domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 00144 Roma, domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

Prof. Evangelisti Rossano (C.F. VNGRSN71B04L719B) res.te in Via S. Andrea n. 30 – 00049 Velletri (RM) (all.to 1), inserito nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso AB56 - “Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Chitarra)” dell’USR Lazio, di data e protocollo sconosciuti, oltre che degli altri soggetti presenti nel medesimo provvedimento la cui notifica del presente ricorso introduttivo è avanzata nelle conclusioni del presente ricorso, con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione da valersi quale notifica per pubblici proclami, stante l’elevato ed imprecisato numero di candidati coinvolti.

-controinteressati

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

- 1) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 26/04/2022 (all.to 2) dal ricorrente per la classe di concorso AB56 - “Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Chitarra)” per la Regione Lazio, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio di 66/100 punti, inferiore a quello legittimamente spettante;
- 2) dei verbali/atti della Commissione Nazionale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, **con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 7 e 21** del questionario somministrato al ricorrente in quanto manifestamente erroneo/fuorviante, redatto dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- 3) del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta svoltasi in data 26/04/2022, **con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 7 e 21** in quanto manifestamente erroneo/fuorviante;
- 4) del correttore e del foglio risposte relativo al questionario di cui al superiore punto 2;

5) del punteggio numerico, pari a 66/100, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta svolta in data 26/04/2022, in quanto viziato dalla presenza di tre quesiti erronei, fuorvianti e non pertinenti;

6) dei verbali di svolgimento e correzione, ancorché non noti e conosciuti all'atto della proposizione del presente ricorso, di estremi non conosciuti della prova scritta del ricorrente;

7) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 (all.to 3);

8) quali provvedimenti consequenziali ai precedenti provvedimenti amministrativi impugnati ai nn. 1-7 di cui innanzi, di data e protocollo sconosciuti, degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso AB56 per la Regione Lazio, nella parte in cui non includono il nominativo della Prof. Ginolfi Jonathan;

9) ove esistente e per quanto non noto e non conosciuto all'atto della proposizione del presente ricorso, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;

10) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 (all.to 4) come modificato ed integrato del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 (all.to 5);

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo, o allo stato non conosciuto e con riserva di impugnare tali atti con apposito atto di motivi aggiunti

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto del ricorrente a partecipare alla ulteriore fase della procedura concorsuale di cui è causa.

IN FATTO

Con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (di seguito anche “bando di concorso”), il Ministero dell'Istruzione indiceva il concorso ordinario per il personale docente per la copertura di posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce, ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento.

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la *“copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante”*.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 (all.to 6) il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000; inoltre, i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.

L'art. 3 del Bando, rubricato *“Requisiti di ammissione”*, prevedeva che: *“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia*

speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Il ricorrente, in possesso del Diploma accademico di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, conseguito in data 06/07/2020 presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, e di 24 CFU, in data 31/07/2020 presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa per la classe di concorso AB56 - “Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Chitarra)” per la Regione Lazio (all.to 7).

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell’Istruzione modificava la procedura, originariamente articolata in due prove scritte ed una orale, precedute da una prova preselettiva, prevedendo, all’art. 3, una prova scritta *computer based*, seguita da una prova orale.

Per la prova scritta, distinta per classe di concorso e tipologia di posto, era prevista una durata massima di 100 minuti e la somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità:

- 40 quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese a livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento;
- 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Nello specifico, e per ciò che rileva ai fini della presente controversia, per la valutazione della prova scritta relativamente alla classe di concorso AB56:

- i 40 quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato relative alla classe di concorso stessa, sono stati così distribuiti: quesiti sullo sviluppo e perfezionamento tecnico, quesiti relativi ai decreti ministeriali che regolano lo strumento musicale, quesiti riguardanti il repertorio strumentale in diverse epoche, quesiti

concernenti le conoscenze musicali teorico-pratiche, quesiti basati sulla storia della musica, in particolare riguardanti l'utilizzo dello strumento da parte degli autori più significativi;

- i 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono stati così distribuiti:
 - 2 quesiti richiedono la lettura di un breve brano di argomento generale e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni;
 - 1 quesito richiede la lettura di un breve testo e l'individuazione del significato più appropriato di un'espressione del testo tra le 4 proposte;
 - 2 quesiti riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte.
- i 5 quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali sono stati resi funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'interazione significativa del digitale nell'azione didattica.

A ciascuna risposta corretta sono stati assegnati due punti, mentre non sono stati assegnati punti per le risposte errate o non date. La prova è stata quindi valutata al massimo 100 punti ed è stata superata da coloro che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.D. n. 23/2022, hanno conseguito il punteggio minimo di 70/100 punti (settanta/centesimi).

Successivamente allo svolgimento della prova scritta, nel corso della medesima giornata, al ricorrente veniva comunicato l'esito della prova sostenuta, in relazione alla quale il medesimo otteneva il punteggio di 66,00/100.

In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma "Concorsi e procedure selettive" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, il ricorrente poteva avere accesso all'elaborato svolto. In tale occasione si avvedeva del fatto che il mancato superamento della prova scritta è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione

di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati ed in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali o comunque non unicamente valide rispetto alle altre opzioni date, come si evince dai programmi di studio che i docenti sono stati chiamati a seguire per la preparazione alla suddetta prova.

Al ricorrente non è stato, pertanto, consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate *infra*, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ricorre innanzi a questo Ecc.mo T.A.R., chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) INTERESSE AD AGIRE: PROVA DI RESISTENZA.

Preliminarmente, il ricorrente tiene a precisare che l'esito della prova scritta è stato compromesso dalla presenza di quesiti errati, fuorvianti e non pertinenti; detta circostanza ha condizionato l'attribuzione del punteggio e di conseguenza l'accesso alla prova orale. Difatti, il ricorrente ha conseguito il risultato di 66/100 e con la presente iniziativa chiede il riconoscimento di n. 6 punti, o almeno 4, in aggiunta al punteggio conseguito, ciò che permetterebbe il raggiungimento del punteggio minimo utile al superamento della prova scritta con accesso alla prova orale.

L'erronea valutazione delle risposte, secondo quanto ritenuto dalla Commissione Nazionale, non ha consentito di attribuire alcun punteggio al ricorrente, mentre il riconoscimento di aver comunque fornito una risposta plausibile/corretta, o comunque di essere nell'impossibilità di fornire una risposta al quesito non pertinente, consentirebbe la rettifica in aumento di almeno 4 punti del punteggio, con il conseguimento della votazione minima utile alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Alla luce della giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo, il ricorrente agisce per l'annullamento degli atti di non ammissione alla prova orale nella parte in cui non contengono il proprio nominativo, dovendo l'amministrazione procedere alla riformulazione degli stessi *in parte qua*, più specificatamente

considerando valide le risposte fornite alle due domande erronee (domanda n. 2) o fuorvianti (domanda n. 7) e la domanda non pertinente (domanda n. 21) con conseguente riconoscimento di n. 6 punti. L'intento del presente ricorso è quello di far dichiarare illegittimi i predetti quesiti, per quanto si dirà in seguito, al fine di accertare, e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto almeno 4 punti per i quesiti censurati, con conseguente attribuzione del punteggio pari o superiore a 70/100, utile al superamento della prova.

Ad ogni buon conto, a rafforzare l'interesse ad agire del ricorrente, si ribadisce che i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 *ter*, del D.Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. Tanto basta, a sommosso avviso di questa difesa, a dimostrare l'interesse anche solo a conseguire un giudizio di idoneità.

B) ERRONEITA' DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI N. 2, 7 E 21 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 D.D. 5.1.2022 N. 23. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO AL D.M. 9.11.2021 N. 326. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA'. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. IRRAZIONALITA' E INADEGUATEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEI QUADRI DI RIFERIMENTO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA ATTIVITA' DELLA P.A.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE.

Il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022 emanato dal Ministero dell'Istruzione, in punto di *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*, prevede che i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione che si avvale della Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo.

La Commissione Nazionale è incaricata, altresì, di redigere i cd. Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta, pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

In tal senso, è possibile leggere all'art. 5 del citato Decreto che *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso”*.

A tal proposito, il D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 (all.to 9) (che detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e disciplina le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta, dei Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta e dei programmi delle prove) prevede all'art. 7 che i quesiti delle prove scritte vengano predisposti da una Commissione Nazionale incaricata, altresì, di redigere i Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta *computer based*.

Inoltre l'art. 8 del D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, in punto di “*Programmi di esame*”, stabilisce che l'Allegato A indica il programma di esame comune ed il programma di esame specifico (*1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto: a. il programma di esame comune; b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto*).

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, **unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte**, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta Costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta. Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Al contempo, è di fondamentale importanza che l'Amministrazione somministri quesiti in linea con i quadri di riferimento precedentemente pubblicati, al fine di permettere ai concorrenti una preparazione puntuale ed un corretto svolgimento della prova concorsuale. Sul punto – per tutte – basti leggere Tar Campania che con Sentenza del 2011 significava come per una selezione degna di questo nome, che, a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall'art. 97 della nostra Costituzione, ottemperi ai criteri della proporzionalità, della ragionevolezza e dell'adequatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l'assoluta “*certezza ed univocità*”

della soluzione” (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, con quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante o quesiti non in linea con i quadri di riferimento, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Se così stanno le cose, la Commissione Nazionale, nella formulazione dei quesiti per la prova concorsuale per la classe di concorso AB56 è incorsa in numerosi violazioni.

Entrando nello specifico, il ricorrente è stato pregiudicato dalla formulazione dei quesiti n. 7, 2 e 21 per i motivi di seguito esposti.

QUESITO N. 7

DOMANDA 7

Che specie di accordo di settima si costruisce sul settimo grado della scala minore melodica?

a	Accordo di settima di quinta specie	X
*b	Accordo di settima di terza specie	
c	Accordo di settima di seconda specie	
d	Accordo di settima di quarta specie	

Punteggio: 0,00

Con tale domanda si chiede “*che specie di accordo di settima si costruisce sul VII° grado della scala minore melodica*”.

Il ricorrente forniva la risposta sub b), mentre il Ministero riconosceva come corretta quella sub a).

La domanda però risulta ambigua.

Nella teoria musicale, una **scala minore** è una scala eptatonica e diatonica il cui primo, terzo e quinto grado formano una triade minore, ovvero in cui la tonica e la medianta distano una terza minore, mentre la tonica e la dominante una quinta giusta.

Tradizionalmente le scale minori sono distinte in tre tipi in base alla distribuzione degli intervalli che le compongono: minore naturale, minore armonica e minore melodica.

Quanto alla scala melodica, oggetto del quesito contestato, essa è una scala musicale che si costruisce sulla scala minore naturale, alzando di un semitono il VI ed il VII grado: in una scala minore di Do, La bemolle e Si bemolle, diventano La e Si naturali (in fase ascendente); mentre, in fase discendente, i due gradi precedentemente alzati ritornano al loro stato, previsto dalla scala minore naturale (La e Si bemolle).

Ne consegue che la scala melodica si atteggia diversamente a seconda che sia in fase ascendente o discendente: nella fase ascendente si presenta con un'alterazione ascendente rispetto alla scala diatonica naturale, mentre nella fase discendente si presenta con il settimo grado naturale e non alterato.

Ciò posto, e venendo alla soluzione del quesito contestato, la scala melodica produrrà accordi diversi a seconda della fase: in fase ascendente produrrà un accordo di settima di terza specie (corrispondente alla soluzione individuata dal Ministero come corretta), mentre nella fase discendente produrrà una settima di prima specie.

È evidente quindi che la risposta prevista come corretta era riferibile esclusivamente alla scala melodica ascendente, ma non anche alla scala melodica discendente.

Ne consegue che la domanda è stata formulata in maniera fuorviante in quanto avrebbe dovuto specificare che oggetto del quesito era la scala melodica ascendente.

A conferma di quanto innanzi affermato, si considerino le pregnanti e chiarissime considerazioni contenute nella perizia del Prof. Silvano Mangiapelo, docente titolare del Conservatorio “S. Cecilia” di Roma (https://www.conservatoriosantacecilia.it/dt_team/mangiapelo-silvano/), secondo il quale espressamente “*la domanda n.7 con la quale si chiede “che specie di*

accordo di settima si costruisce sul VII° grado della scala minore melodica” risulta essere incompleta e quindi di natura fuorviante in quanto nella teoria musicale la scala melodica si presenta con caratteristiche ben diverse secondo se prodotta in senso ascendente o se in senso discendente. Infatti in senso ascendente il settimo grado presenterà un’alterazione ascendente rispetto alla scala diatonica naturale e produrrà pertanto un accordo di settima di terza specie come infatti è riportato sulla soluzione della domanda. Ma se considerata in senso discendente il settimo grado sarà naturale e non alterato producendo una settima di prima specie. La domanda per non essere ingannevole avrebbe dovuto specificare la direzione della scala e quindi riportare il senso di percorrenza con la parola “ascendente” o “discendente” che mancando l’ha reso del tutto incompleta” (all.to 10).

Le fonti di riferimento sono le seguenti: De Ninno, *Trattato di Armonia*, Vol.1, Ed.Curci, pag.200-202 (all.to 11); S. Lanza, *Introduzione alla musica*, Ed. Zanibon, pag. 49; Fulgoni /Sorrentino *Manuale di Teoria Musicale*, Vol.1, pag. 119 (all.to 12); A. Schoenberg, *Manuale di Armonia*, pag. 118-126 (all.to 13).

In conclusione, il quesito in questione è illegittimo e pertanto, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori 2 punti.

QUESITO N. 2

DOMANDA 2

In quale anno venne pubblicato il concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo?

a	1954	X
b	1963	
c	1919	
*d	1939	

Punteggio: 0,00

Con tale domanda si chiede “*in quale anno viene pubblicato il concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo*”.

Il ricorrente forniva la risposta sub a), mentre il Ministero riconosceva come corretta quella sub d).

La domanda però risulta errata/fuorviante.

Ebbene, il quesito richiede l'anno di pubblicazione del concerto del compositore Aranjuez di Joaquin Rodrigo. Tale anno di pubblicazione non è assolutamente rinvenibile in nessuna fonte ufficiale presente in letteratura, mentre è rinvenibile l'indicazione di un periodo di composizione dell'opera.

Invero, da un'attenta lettura dei più autorevoli trattati di storia di Chitarra classica, tra cui “*La chitarra moderna e contemporanea*”, vol 2 - Angelo Gilardino" pag. 47 (al.to 14), si risale ad una data di **composizione** piuttosto precisa, a cavallo tra il 1938 e il 1939. Tuttavia, non si ricavano informazioni che possano fornire con certezza assoluta la data di pubblicazione. Si parla di una prima esecuzione avvenuta nel 1940 ad opera di Regino Sainz della Maza, ma non ci sono riferimenti ad una data di pubblicazione precisa. Inoltre, se si considera il periodo storico segnato dalla Seconda Guerra Mondiale, risulta piuttosto complesso credere che nello stesso anno della composizione (1939) possa essere avvenuta la pubblicazione, processo che solitamente risultava piuttosto lungo. Bisogna, poi, tener conto che sulla partitura originale la data del copyright coincide col 1959.

Sul punto, possono consultarsi i seguenti link:

<https://www.treccani.it/enciclopedia/joaquin-rodrigo/>

<https://www.joaquin-rodrigo.com/index.php/en/concierto-de-aranjuez-2> (sito ufficiale Joaquin Rodrigo)

https://web.archive.org/web/20120223050208/http://www.dotguitar.it/zine/analisi_rep/rodrigo.html

Dunque, considerando che non vi è alcuna fonte ufficiale che riporta la data della pubblicazione del brano musicale indicato, si deve ritenere che la domanda si riferisse alla data di composizione dell'opera, con la conseguenza che la risposta data dal ricorrente deve ritenersi corretta. Diversamente, se la domanda fosse proprio riferita all'anno di pubblicazione, essa non poteva essere posta in quanto l'anno di pubblicazione non risulta da alcuna fonte ufficiale.

In conclusione, il quesito in questione è illegittimo e pertanto, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori 2 punti.

QUESITO 21

DOMANDA 21

La sigla dell'accordo "Gmaj7" in uso nel sistema internazionale a che specie di accordo di settimana corrisponde?

a	Settimana di terza specie	X
*b	Settimana di quarta specie	
c	Settimana di seconda specie	
d	Settimana di prima specie	

Punteggio: 0,00

Con tale domanda si chiede *“la sigla dell'accordo “Gmaj7” in uso nel sistema internazionale a che specie di accordi di settimana corrisponde”*.

Il ricorrente forniva la risposta sub a), mentre il Ministero riconosceva come corretta quella sub b).

La domanda però risulta non pertinente.

Le sigle degli accordi sono simboli utilizzati per indicare in modo rapido i vari tipi di accordo.

Nel sistema classico gli accordi sono indicati con sigle **europee** o **latine** (la cui ideazione è attribuita a Guido D'Arezzo, ispiratosi alle sillabe iniziali dei primi sei versetti dell'Inno a S. Giovanni Battista *“Ut queant laxis”*), mentre nel sistema internazionale sono indicati con sigle tipicamente **anglosassoni** o **teutoniche** (che utilizzano le lettere dell'alfabeto), in cui gli accordi sono scritti secondo un sistema di sigle rappresentate con le lettere della notazione alfabetica anglosassone (C=DO, D=RE ecc), affiancate da numeri o lettere che specificano

la specie di accordo e la sua funzione armonica (Tonica, Dominante, Sottodominante...), nonché da note aggiuntive e/o alterate dell'accordo stesso.

Il quesito contestato chiedeva di riconoscere un accordo, indicato con sigla anglosassone.

Il sistema di notazione musicale letterale o anglosassone è utilizzato nel settore della musica jazz, country, pop, folk, rock.

Ebbene, la classe di concorso AB56, per cui ha partecipato l'odierno ricorrente, è relativa all'insegnamento nella scuola secondaria di I grado dello strumento di Chitarra. Tale classe di concorso, nello specifico, si riferisce alla disciplina della Chitarra Classica e non di Chitarra jazz o Pop, pur esistente quale specifico indirizzo di studi, sicché la domanda avente quale contenuto il riferimento ad un concetto riferibile ad altro indirizzo, diverso da quello effettivamente richiesto, è palesemente illegittima.

A conferma di quanto innanzi affermato, si riportano le considerazioni contenute nell'allegata perizia del Prof. Silvano Mangiapelo, secondo il quale *“la domanda n° 21, pur essendo giusta nella formulazione, pone però un dubbio di pertinenza e quindi di ammissibilità o meno nel quorum delle domande della prova concorsuale riferita allo strumento Chitarra (e non Chitarra jazz o Pop indirizzi presenti negli attuali ordinamenti dei Conservatori italiani). La richiesta è stata quella di tradurre in terminologia “classica” un accordo di settima riportato con la sigla “Gmaj7” in uso nel sistema internazionale molto vicino al settore della musica Pop e Jazz. Il decreto Ministeriale n° 201 del 6/08/1999 nell'allegato A parag. 4 “Competenze e criteri di valutazioni” riporta che” la capacità di lettura va rinforzata dalla “lettura a prima vista” e va esercitata non soltanto sulla notazione tradizionale ma anche su quelle che utilizzano altri codici....” essendo però il Titolo richiesto per l'accesso al Concorso un Diploma di Conservatorio di Chitarra e non Chitarra Jazz o Pop, ed essendo non previsto nel corso di Teoria per questo indirizzo specialistico lo studio di queste terminologie, il candidato non è tenuto a sapere questi “altri codici di notazione” se non richiesti appositamente dal bando di Concorso. Pertanto la questione della non pertinenza di questa domanda sembra alquanto concreta”* (all.to 10).

Dunque, anche tale quesito, utilizzato per la prova di ammissione oggetto di giudizio, è stato elaborato e predisposto in modo irregolare, risultando, pertanto, inidoneo ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

Dunque, il quesito in questione è illegittimo e pertanto, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori 2 punti.

In conclusione, le domande errate/fuorvianti sono ben 3. Tuttavia, mancando al ricorrente due sole risposte corrette per poter raggiungere la soglia di sbarramento citata, l'annullamento degli atti gravati con il presente ricorso e la declaratoria di nullità e/o di inefficacia di **almeno due dei quesiti contestati**, ben potrebbe determinarne l'ammissione (anche con riserva) alla fase dell'orale, in ossequio al principio di conservazione degli atti amministrativi ed a tutela della economicità e della efficacia dell'azione amministrativa al fine di evitare l'annullamento dell'intera procedura selettiva.

Per contro, allorquando il Giudice Amministrativo adito riterrà i quesiti illegittimi, di fatto "neutralizzandoli" e riconoscendo almeno n. 4 punti al ricorrente, questi si vedrà riconosciuto il diritto alla prosecuzione dell'iter concorsuale, quale diretta ed immediata conseguenza della mancata osservanza della condizione, imposta nel Bando Concorsuale, della "*domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta*" (Consiglio di Stato, Sentenza n.842 del 17.01.2019).

La Giurisprudenza Amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe così affermando che:

- 1) "*Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)*" (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).
- 2) "*Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in*

modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta” (Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Tutto ciò non comporta il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, “atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta” (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Sempre nello stesso senso: *“Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (Cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).*

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Onorevole Tribunale Amministrativo ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico “il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date

alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo” (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza, come nel caso di cui si discute, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che “... *non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico- scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito ... (...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto*” (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, “*l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa*”, per poi concludere affermando che “*l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta* (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione

complessiva dei candidati” (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, “...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata” (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono stati adottati in violazione di legge, ma sono evidentemente affetti da eccesso di potere nella forma dell’irragionevolezza, dell’illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza dal momento che, mediante la formulazione dei quesiti erronei ed equivoci, l’amministrazione ha violato l’interesse all’assunzione di docenti idonei allo svolgimento della funzione docente mediante la selezione del pubblico concorso, distorcendo e sviando l’obiettivo dell’arruolamento del personale maggiormente referenziato attraverso una procedura seria, imparziale e trasparente.

Con ciò ledendo tanto l’interesse dell’amministrazione alla migliore selezione possibile, quanto quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell’imparzialità e della correttezza della selezione.

Pertanto, nella procedura concorsuale per cui vi è il presente ricorso, numerosi sono stati gli errori compiuti dal Ministero resistente nella formulazione dei quesiti proposti, già riconosciuti con riferimento alle prove somministrate per la prova concorsuale di altre classi di concorso. E per alcune classi di concorso, le domande errate o ambigue sono state anche più di una.

Nello specifico, le classi di concorso interessate sono state: A017, turno 1, quesiti nn. 31 e 32, turno 2, quesito n. 4; A040, quesiti nn. 11, 21, 24; A042, quesiti nn. 2, 5, 6, 10, 15; B003, quesiti nn. 7, 9, 27; B015, quesiti nn. 24 e 29; ADMM, quesito su *“l’articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce”*; AK55, quesito su *“Quanti erano in totale i saxofoni nel taglio mib-sib presentati da Adolphe Sax nel 1° brevetto?”*; A060, turno 2, quesito n. 1; A060, turno 3, quesito su *“Se si immerge un solido avente una massa di 0,1 kg in un recipiente contenente 100 centimetri cubi di acqua, il livello di questo cresce e il volume totale del liquido più il solido immerso sale a 125 centimetri cubi. Quanto vale la densità assoluta del solido?”* (all.to 15).

Dunque, al fine di ristabilire la legittimità degli atti impugnati si rende necessario annullare *tout court* i quesiti erronei e per l'effetto abbassare la soglia di ammissione alla prova orale in maniera proporzionale al predetto annullamento e consentire la partecipazione dell'odierno ricorrente al successivo iter concorsuale ovvero assegnare allo stesso ulteriori due punti per ogni risposta data ai tre suindicati quesiti erroneamente valutata dall'Amministrazione, con l'attribuzione di almeno 4 punti in aggiunta, come meglio sopra descritto.

Diversamente si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti dei candidati, sia della stessa Amministrazione.

Il Ministero, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione e cioè la ricerca dei migliori.

I candidati subirebbero incolpevolmente gli effetti di un *modus procedendi* del tutto arbitrario, il che non è accettabile in un concorso pubblico. Tutto ciò rilevato, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione dei quesiti, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Il presente ricorso contiene, dunque, la richiesta di neutralizzare l'incidenza negativa svolta dai quesiti sopra indicati, in quanto errati, sulla valutazione complessiva del ricorrente al punto che il punteggio dovrà essere incrementato alla stregua delle previsioni del bando concorsuale di n. 6 punti o, quanto meno di 4 punti, così da permettere il raggiungimento della soglia 70/100 utile per il superamento della prova scritta e l'accesso alla prova orale.

L'accertamento di illegittimità dei quesiti è nei poteri dell'autorità adita la quale è chiamata a pronunciarsi sulla correttezza della domanda e sulla presenza di più risposte esatte tra quelle prospettate, tale per cui sarebbe venuto meno il requisito essenziale della univocità della risposta "*domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta*".

Per tutto quanto sopra argomentato, devono essere attribuiti al ricorrente ulteriori 6 punti o, quantomeno, 4 punti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di

procedere alla riformulazione della graduatoria con riferimento alla posizione del ricorrente, e, ulteriore conseguente rettifica della graduatoria degli ammessi alla prova orale.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, il ricorrente ha pieno diritto ad essere ammesso alla prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato superamento della prova concorsuale da parte del prof. Ginolti è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito al medesimo di superare la prova scritta.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri di riferimento e alla letteratura di riferimento, il ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 66,00/100 ottenuto: con soli 4,00 punti in più, corrispondenti alla positiva risposta a due soli quesiti, parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta e sarebbe stato ammesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Al ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *“Reclutamento del personale”*, dispone che: *“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi*

*automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.*

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati, diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “*Carta di Nizza*”, alla quale nel 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente, il quale ha il pieno diritto ad essere inserito tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia 3 maggio 1978, C-12/77, che lo ha poi qualificato “*principio fondamentale della comunità*” (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della “*civiltà europea*”, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

(L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *“l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto”* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *“è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa”* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti”*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *“che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto”* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)².

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *“la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in*

Il ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico di superamento del precariato, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che gli ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il *periculum in mora*. Nello specifico, il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa*, considerando l'**imminenza delle operazioni di immissione in ruolo con chiamata dalla graduatoria concorsuale *de quo* per l'assunzione in servizio a decorrere dal 1° settembre 2022.**

Il superamento del concorso in questione, originariamente "*finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui in premessa, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022*" (art. 1, D.D. n. 499/2020) e poi bloccato per motivi legati alla situazione emergenziale da Covid-19, consentirà al ricorrente, in presenza di un provvedimento cautelare che gli consenta di partecipare all'imminente prova orale o, anche, ad una eventuale sessione suppletiva, di poter essere assunto a tempo indeterminato già a decorrere dal 1° settembre 2022.

La procedura di immissione in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'a.s. 2022/23 si articolerà in una fase ordinaria e una straordinaria (quest'ultima prevista solo per il posto di sostegno): nella fase ordinaria le assunzioni verranno effettuate con chiamata dalle graduatorie ad esaurimento (GaE) e dalle graduatorie di merito (GM) concorsuali, mentre nella fase straordinaria le assunzioni verranno effettuate con chiamata dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) I fascia sostegno.

particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato".

Tra le graduatorie di merito interessate alle assunzioni per il prossimo anno scolastico vi è, per l'appunto, la graduatoria approvata all'esito della prova orale del concorso per cui è causa, sicché l'urgenza della misura interinale richiesta è evidente.

Deve considerarsi poi un'ulteriore circostanza. Lo scorso anno scolastico, poiché le graduatorie del concorso ordinario 2020 non erano state ancora approvate, i relativi posti sono stati assegnati ai candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020. Ora, detti posti non assegnati lo scorso anno alla procedura del concorso ordinario 2020 dovranno essere allo stesso restituiti, con la conseguenza che ai candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 spetteranno meno posti di quelli previsti, mentre aumenteranno i posti da destinare alle operazioni di assunzione con chiamata dalla graduatoria del concorso ordinario 2020 e, conseguentemente, aumenteranno le *chances* di assunzione per coloro che risulteranno idonei nella presente procedura concorsuale.

Inoltre, la mancata ammissione alle prove orali, anche suppletive, non solo impedirebbe al ricorrente di terminare la procedura concorsuale conseguendo l'immissione in ruolo, ma escluderebbe, altresì, che lo stesso possa ottenere l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso AB56 (atteso che, come si detto, il concorso bandito con il D.D. 499/2020 ha natura abilitante). Ne consegue che, in difetto della richiesta misura cautelare collegiale, i posti messi a concorso sarebbero tutti assegnati non solo a coloro i quali hanno utilmente partecipato al concorso, ma anche a coloro i quali vi hanno conseguito l'abilitazione, sottraendo, dunque, posti disponibili al ricorrente.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l'ammissione con riserva alle successive prove, anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture regionali di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni suppletive. Dunque, la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

La mancata concessione della misura interinale richiesta, anche in ipotesi di accoglimento nel merito, cagionerebbe un danno, non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione

della possibilità di crescita personale e professionale connaturata all'assunzione in ruolo e all'esercizio della funzione.

Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" alla partecipazione alle prove concorsuali irreparabilmente compromesso, anche l'interesse "pubblico-generale" alla copertura dei posti messi a disposizione, oltre che ad una corretta procedura concorsuale che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici, anche allo scopo di evitare le conseguenze che un'eventuale sentenza di merito di accoglimento comporterebbe in termini di annullamento a catena degli atti amministrativi, *medio tempore*, assunti.

Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora il ricorrente, nelle more del giudizio, fosse ammesso, sia pure con riserva, a sostenere le prove orali, anche suppletive, considerato il presumibile superamento della prova scritta. Senza dimenticare che la scelta di una misura cautelare idonea all'ammissione alla prova orale limiterebbe il contenzioso alla valutazione dei quesiti contestati senza compromettere l'esito della intera prova scritta.

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

L'odierno ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore, di almeno 4 punti, rispetto a quello attribuitogli nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserito nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

A corredo del ricorso, il Prof. Ginolfi ha prodotto numerosi documenti e anche il parere di un docente titolare del Conservatorio "S. Cecilia" in Roma, a fondamento della solare fondatezza delle sue doglianze.

Pertanto, sarebbe superflua ogni ulteriore indagine al riguardo, che certamente non potrebbe portare a conclusioni diverse.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti necessari, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che consenta all'istante di partecipare alle prove orali del concorso per cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la parte ricorrente, in quanto la stessa perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

* * *

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i numerosi candidati che hanno superato la prova concorsuale *ex* D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 del Ministero dell'Istruzione.

Considerando l'elevato numero partecipanti al concorso ammessi alla prova orale della procedura concorsuale *de quo* per la classe di concorso AB56, occorre dar corso, stante la **l'eccessiva onerosità** nonché la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Sul punto, il TAR Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”.*

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, il Prof. **GINOLFI Jonathan**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, in accoglimento dei dedotti motivi, *contrariis rejectis*, in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato al ricorrente, rideterminandolo come utile all'ammissione alla successiva prova, mediante l'attribuzione del maggior punteggio di almeno 4 punti, con conseguente inclusione con riserva nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione dello stesso alla partecipazione alle prove *de quibus*;

nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e rimborso del contributo unificato.

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) Certificato residenza controinteressato (all.to 1);
- 2) Calendario prove scritte (all.to 2);
- 3) Quadri di riferimento classe di concorso AB56 (all.to 3);
- 4) D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 - Bando di concorso ordinario scuola secondaria (all.to 4);
- 5) D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 (all.to 5);
- 6) D.D. n. 649 del 23 giugno 2020 (all.to 6);
- 7) Domanda di partecipazione (all.to 7);
- 8) Prova concorsuale Prof. Ginolfi (all.to 8);
- 9) D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 (all.to 9);
- 10) Relazione tecnica Prof. Mangiapelo (all.to 10);
- 11) De Ninno, *Trattato di Armonia*, Vol.1, Ed. Curci, pag. 200-202 (all.to 11);
- 12) Fulgoni / Sorrentino, *Manuale di Teoria Musicale*, Vol.1, pag. 119 (all.to 12);
- 13) A. Schoenberg, *Manuale di Armonia*, pag. 118-126 (all.to 13);

14) Gilardino, *La chitarra moderna e contemporanea*, Vol.2, pag. 47 (all.to 14);

15) Provvedimenti di rideterminazione dei punteggi (all.to 15).

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Formia-Roma, 20/06/2022

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri